

Regolamento per la fornitura del gas metano

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la somministrazione e la fornitura del gas, da parte della Società, per uso domestico, promiscuo, industriale, nonché per gli usi connessi a uffici, esercizi pubblici, comunità e artigiani.

Esso è vincolante per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di tutti i contratti di somministrazione, anche di quelli già in atto, senza che ne occorra la materiale trascrizione. Dal momento della stipula del contratto il cliente si obbliga pertanto a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle norme e disposizioni ivi contenute.

NORME GENERALI PER LE FORNITURE

Art. 1- Disposizioni generali

La Società somministra il servizio di vendita del gas, nei limiti dell'estensione del territorio del Comune di Scoppito, a chiunque ne faccia richiesta scritta. La Società porrà ogni cura per assicurare la massima regolarità del servizio con sempre più elevati livelli di sicurezza, intendendosi comunque sollevata da ogni responsabilità connessa a interruzioni e/o danni dovuti a cause a essa non direttamente imputabili.

Art. 2 - Richiesta per la somministrazione del gas

La domanda per la somministrazione e l'allacciamento alla rete del gas, sottoscritta dal richiedente o da un suo legale rappresentante, deve essere presentata agli uffici della Società. La domanda dovrà specificare il tipo di utenza per il quale si richiede la somministrazione, l'ubicazione dei locali per i quali si richiede l'allacciamento e il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzatori. All'atto della domanda di una nuova fornitura, il richiedente che non sia anche proprietario della unità immobiliare al servizio della quale dovrà essere installato il misuratore, dovrà produrre l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile. La Società si riserva la facoltà di respingere le domande di allacciamento che, per il tipo di utilizzazione richiesta, potrebbero compromettere la regolarità di erogazione a utenze già attive.

Art. 3 - Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione deve essere sottoscritto dal richiedente su apposito modulo predisposto dalla Società. La somministrazione del gas è effettuata a uso esclusivo dell'intestatario dell'utenza, che dovrà essere l'effettivo utilizzatore del servizio di distribuzione del gas. Il presente regolamento è parte integrante del Contratto per la somministrazione del gas metano.

Art. 4 - Durata del contratto

I contratti di somministrazione del gas hanno la durata di un anno con tacito rinnovo per uguale periodo.

Art. 5 - Deposito cauzionale

Il richiedente dovrà versare l'importo cauzionale a garanzia del pagamento del gas. L'ammontare del deposito cauzionale definito secondo i criteri dettati dall'autorità (A.E.E.G) è così determinato: fino a 500mc/anno euro 25,00; fino a 5000mc/anno euro 77,00; per consumi superiori a 5000mc/anno il valore sarà di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000mc/anno. Questa somma depositata a garanzia, verrà restituita all'utente dopo deduzione dell'ultima fornitura del gas consumato. Al termine della concessione i depositi cauzionali saranno restituiti dalla società ai singoli utenti. È facoltà della società, di provvedere alla revisione dell'importo dei depositi cauzionali, disponendo quindi per la eventuale integrazione, nel caso di aumento dell'importo stesso. E' riconosciuto alla società il diritto di sospendere l'erogazione del gas all'utente che non paga regolarmente le somme dovute.

Art. 6 - Tipologie di utenza

Ai fini della utilizzazione del gas sono definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) per uso domestico;
- b) per uso condominiale domestico;
- c) per usi diversi.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe di vendita del gas e gli oneri accessori sono determinati dalla Società sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Tutti gli oneri fiscali inerenti la fornitura e i consumi del gas sono a carico del cliente e il loro importo sarà conteggiato nelle fatture. Le variazioni delle condizioni economiche di fornitura vengono pubblicate periodicamente sul sito internet della società.

Art. 8 - Modalità e periodicità della lettura dei consumi

Le letture dei consumi vengono effettuate periodicamente da un operatore incaricato dalla società rispettando, di norma, le seguenti scadenze:

- 1° periodo - 31 Gennaio
- 2° periodo - 28 Febbraio
- 3° periodo - 31 Marzo
- 4° periodo - 30 Giugno
- 5° periodo - 30 Settembre
- 6° periodo - 30 Novembre
- 7° periodo - 31 Dicembre.

Art. 9 - Periodicità di fatturazione e pagamento delle bollette

Le fatture saranno emesse entro 15 giorni dalle date di lettura dei consumi così come individuate nell'art 8 del presente regolamento e potranno essere pagate, entro i termini previsti nella fattura stessa, presso gli uffici postali o previa attivazione di domiciliazione bancaria (RID).

Art. 10 - Voltura della fornitura

La voltura della fornitura del gas a favore di altro soggetto può essere effettuata soltanto se risultano regolarmente pagate tutte le bollette riferite ai consumi dell'utente uscente.

Art. 11 - Disdetta del contratto

Il cliente che intenda recedere dal contratto di somministrazione deve darne comunicazione, nei modi previsti dal contratto stesso, alla Società, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e all'apposizione dei sigilli al misuratore, entro il termine previsto dalla Carta dei Servizi.

In mancanza di tale disdetta l'intestatario dell'utenza resta l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi. La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere fatta esclusivamente da personale della Società solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di somministrazione da parte del cliente che subentra. In difetto di ciò, il consumo del gas sarà considerato abusivo.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 12 - Perdite

La manutenzione degli impianti interni è competenza del cliente. Non è consentita pertanto alcuna riduzione di spesa per eventuali dispersioni di gas dovuti a malfunzionamento degli impianti e delle apparecchiature installati a valle del contatore.

Art. 13 - Vigilanza

La Società ha diritto di procedere a ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione e utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata. Il personale della Società, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque ogni qualvolta sia necessario assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento e dai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del gas finché sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte del cliente.

APPARECCHI DI MISURA E RILEVAZIONE DEI CONSUMI

Art. 14 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà della Società di distribuzione. Il tipo e il calibro dei contatori sono stabiliti dalla Società di distribuzione in relazione alla tipologia di fornitura e alla

potenzialità degli apparecchi di utilizzazione dichiarati dal cliente all'atto del contratto.

Di norma sarà installato un contatore per ciascuna unità immobiliare. Il titolare del contratto deve informare la Società di qualunque variazione intendesse apportare all'impianto interno o agli apparecchi di utilizzazione previsti in contratto, per consentire, nel suo interesse, l'eventuale sostituzione del contatore, adeguandolo alle rinnovate esigenze. In ogni caso la Società di distribuzione ha la facoltà di sostituire, a sue spese, gli apparecchi di misura qualora lo ritenesse tecnicamente necessario od opportuno.

Art. 15 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono installati dalla Società di distribuzione nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei e comunque di facile accesso.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società di distribuzione ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. Dal momento dell'installazione il cliente dovrà avere cura della loro conservazione. Egli è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa o incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione. La Società ha facoltà di imporre, a spese del cliente, lo spostamento del contatore qualora, per modifiche ambientali apportate dallo stesso cliente, venisse a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto. Gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dalla Società di distribuzione.

La manomissione dei sigilli o qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore può dar luogo ad azione giudiziaria contro il cliente e alla sospensione immediata della fornitura.

Art. 16 - Guasti agli apparecchi di misura

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per colpa, sono a carico della Società di distribuzione.

Art. 17 - Lettura degli apparecchi di misura

Il cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi al personale della Società. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dalla Società che ha comunque la facoltà di effettuare, a sua discrezione, letture supplementari. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, può essere disposta, previa diffida da formalizzarsi attraverso raccomandata, la chiusura dell'utenza. L'erogazione potrà essere ripristinata soltanto dopo aver effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese relative alla chiusura ed al ripristino dell'erogazione. La società ha comunque la facoltà di far eseguire, quanto lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. La società si riserva la facoltà di fatturare, alle scadenze stabilite, quantitativi determinati tramite autolettura o a calcolo, salvo conguaglio.

Art. 18 - Pagamento dei consumi

Ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del titolare del contratto.

Il gas è pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e

rilevato dalla Società. La fattura sarà fatta recapitare al domicilio del cliente e dovrà essere pagata, entro la data di scadenza riportata, presso qualunque sportello degli Enti indicati dalla Società. La Società si riserva la facoltà di variare il sistema di riscossione senza aggravio di costi per il cliente.

In difetto di pagamento entro la scadenza fissata nella fattura, la Società provvede a sollecitare il cliente mediante raccomandata semplice.

Trascorsi 20 giorni dalla data del sollecito la Società procede alla sospensione dell'erogazione del gas senza ulteriore preavviso.

In caso di ritardo di pagamento, la Società applica un interesse di mora calcolato su base annua al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Il cliente moroso non può pretendere alcun risarcimento derivante dalla sospensione dell'erogazione del gas.

Prima del ripristino dell'erogazione, il cliente moroso è tenuto a pagare l'importo delle fatture in sospeso, le spese per la riattivazione dell'impianto e gli oneri relativi a tutte le azioni svolte dalla Società a tutela dei propri diritti. Gli eventuali reclami avanzati o da avanzare non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell'importo delle bollette.

Art. 19 - Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore, e il cliente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Società, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in base a opportuni ed equi confronti con i consumi dello stesso cliente verificatisi in altri paragonabili periodi dell'anno. Quando manca ogni elemento di riferimento, il consumo è determinato dalla Società sulla base di valutazioni tecniche comparative con utenze similari.

Art. 20 - Verifica degli apparecchi di misura

Quando un cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore la Società, a seguito di richiesta scritta, dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura. La verifica è subordinata al pagamento del contributo fissato dalla Società. Il cliente, o persona dallo stesso delegata, ha diritto di presenziare alle prove in argomento. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dal cliente, se presente. Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale inoltre provvederà alla sostituzione dell'apparecchio, al rimborso del contributo e a ricalcolare le fatturazioni errate. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore, entro i limiti di tolleranza previsti dalla norme tecniche UNI-CIG 7988, la Società provvederà a incamerare definitivamente il contributo versato dal cliente.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 21 - Usi

E' vietato utilizzare gli impianti di distribuzione del gas per uso diverso da quello dichiarato nel contratto di somministrazione. Se a un contatore vengono collegati apparecchi che scontano una tariffa di consumo superiore a quella fissata nel contratto di somministrazione, il cliente è obbligato a corrispondere la differenza di tariffa per tutto il periodo accertato. In mancanza di documentazione, l'integrazione tariffaria sarà calcolata sugli ultimi dodici mesi o dal giorno di inizio della somministrazione, se il contratto è stipulato da meno di un anno.

Art. 28- Decorrenza

Il presente Regolamento, redatto secondo le direttive stabilite dall'AEEG con deliberazione n. 229/01, decorre dal 1/3/2009 ed abroga e sostituisce tutti gli altri precedenti Regolamenti.

Scoppito, 28/02/2009